Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | **Roma — Sabato, 18 ottobre** | **Numero 248**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
Per l'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 42; » » 24
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 25 — nel Regno cent. 30 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1845 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al ministro delle poste e dei telegrafi, di prorogare, per il periodo di tempo che, caso per caso, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione potrà risultare necessario, senza però superare il limite di un decennio, la scadenza delle concessioni telefoniche ad uso pubblico, e i cui titolari per causa della guerra abbiano dovuto totalmente o parzialmente sospendere l'esercizio, od abbiano risentito danni notevoli per il fatto di essersi gli impianti relativi trovati in territori invasi o in quelli finitimi, danneggiati, anche soltanto economicamente, in conseguenza delle invasioni.

Le proroghe potranno essere subordinate all'esecuzione dei provvedimenti che per ogni singolo impianto verranno riconosciuti dall'Amministrazione necessari per assicurare il regolare funzionamento del servizio.

Art. 2.

Uguale facoltà di proroga è data per quelle concessioni i cui titolari abbiano soprasseduto per ragioni dipendenti dallo stato di guerra all'attivazione di nuove reti urbane o di nuove linee telefoniche interurbane, ovvero all'ampliamento ed al riordinamento radicale e completo di impianti esistenti. Questa proroga non potrà però superare il limite massimo di sei anni.

Art. 3.

Sarà parimenti in facoltà dell'Amministrazione di prolungare, per un tempo non superiore al periodo di proroga concessa con gli articoli precedenti, il termine entro il quale è vietato al Governo di addivenire al riscatto delle concessioni telefoniche accordate.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1919

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — CHIMIENTI — SCHANZER

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1850 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alle disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 984, sono sostituite le seguenti:

Art. 1.

L'articolo 16, primo capoverso, e l'art. 21 lettera *a*) del testo unico di leggi telefoniche 3 maggio 1903, n. 196, sono modificati come appresso:

Art. 16, 1° capoverso. - Lo Stato ed i privati concessionari hanno diritto di esigere per il collegamento degli abbonati alla rete telefonica urbana, un compenso nelle spese d'impianto non superiore alla metà dell'abbonamento annuale, sempre quando il collegamento non superi il raggio di due chilometri dall'Ufficio di commutazione Per distanze maggiori lo Stato ed i privati concessionari potranno richiedere, oltre al compenso predetto, una quota supplementare non superiore alla metà della spesa occorrente per il tratto di linea successivo a due chilometri

Art. 21, lettera *a*). - La tariffa per ciascun abbonamento ad una rete telefonica urbana entro il raggio di tre chilometri dall'Ufficio di commutazione, non può eccedere il limite massimo di L. 600.

Per distanze maggiori è ammesso l'aumento di lire dieci per ogni 200 metri o frazione di 200 metri.

Art. 2.

L'art 24, secondo e terzo capoverso dello stesso testo unico di leggi telefoniche 3 maggio 1903, n. 196, è modificato come appresso:

Art. 24, secondo e terzo capoverso. — Le tariffe sulle linee interurbane interne, per ogni conversazione di tre minuti primi, potranno essere elevate nella misura massima seguente:

Lire 1,50 sulle linee non eccedenti 100 chilometri.
Lire 3 sulle linee da 101 a 250 chilometri.
Lire 4,50 sulle linee da 251 a 400 chilometri.
Lire 6 sulle linee di lunghezza maggiore.

Le tariffe sulle linee non eccedenti la lunghezza di 30 chilometri, potranno essere inferiori a lire 1,50.

Art. 3.

È data facoltà al Governo di determinare le categorie in cui dovranno essere raggruppati gli abbonati alle reti telefoniche urbane statali e di fissare altresì le tariffe di abbonamento per le singole categorie, nonchè le tariffe per le conversazioni sulle linee telefoniche interurbane. Tale provvedimento sarà da approvarsi con decreto Reale su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, di concerto con quello del tesoro.

Sino a quando non sarà emanato detto decreto, rimarranno in vigore le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 984.

Art. 4.

Senza superare i limiti massimi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, il ministro delle poste e dei telegrafi è autorizzato ad accordare ai concessionari d'impianti telefonici ad uso pubblico, aumenti nella misura che caso per caso risulteranno necessari tenuto conto dei maggiori oneri derivanti dall'aumento di prezzo dei materiali della mano d'opera, nonchè dalla corresponsione al personale di aumenti di stipendio e di indennità per caro-viveri.

Gli aumenti di tariffa di cui al presente articolo saranno applicati anche ai contratti di abbonamento in vigore, allo scadere del trimestre in corso alla data del relativo decreto di autorizzazione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — CHIMIENTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1851 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 33 « Retribuzioni agli accollatari dei servizi di trasporto delle corrispondenze, dei pacchi, ecc., dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919 920 è aumentato della somma di lire duemilionitrecentonovantamila (L. 2.390.000).

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1855 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

D'Amelio cav. di gran croce Mariano, consigliere della Corte di cassazione di Roma, nominato con Nostro decreto 7 settembre 1919, delegato italiano aggiunto per la Commissione interalleata delle riparazioni, prevista dall'art. 233 del Trattato di pace fra le potenze alleate ed associate e la Germania, è posto a disposizione del Ministero degli affari esteri e collocato temporaneamente fuori ruolo organico della magistratura dalla data del presente decreto, dichiarandosi vacante dalla data stessa un posto di consigliere nella Corte di cassazione di Roma.

Per il tempo che detto magistrato resterà fuori del ruolo organico gli sarà corrisposto lo stipendio in ragione di annue lire 13.200 sui fondi disponibili in bilancio per vacanza di posti, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione interessata.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — TITTONI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1856 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il nostro decreto 2 settembre 1919, n. 1552;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per lo studio delle semplificazioni di servizio nelle Amministrazioni provinciali dipendenti dai dicasteri centrali, il ministro aggregherà, di volta in volta, alla Commissione speciale, di cui all'art. 1 lettera *b*) del decreto suddetto, tre o più impiegati delle Amministrazioni provinciali medesime, scelti nei diversi gradi e nelle diverse categorie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1760 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 21 luglio 1911, n. 907;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogate le dispozioni degli articoli 57 della legge 25 giugno 1906, n. 255 e 11 e 12 della legge 21 luglio 1911, n. 907, che autorizzano la sezione temporanea, annessa all'Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III per le Calabrie, ad emettere obbligazioni fino a L. 19.000.000.

Art. 2.

Sono pure abrogate le disposizioni degli articoli 58 della legge 25 giugno 1906, n. 255 e 10 della legge 21 luglio 1911, n. 907, concernenti la formazione di un fondo a garanzia delle obbligazioni.

Con decreto del ministro d'industria, commercio e lavoro, sarà autorizzata la restituzione alla sezione temporanea dei titoli e relativi interessi assegnati al fondo di garanzia, che ai sensi dell'art. 10 della legge 21 luglio 1911, n. 907, sono stati depositati presso la tesoreria centrale dello Stato.

L'ammontare di tale fondo sarà impiegato in mutui.

Art. 3.

Per i lavori di ricostruzione e riparazione, che saranno eseguiti dopo la data del presente decreto, le somme che la sezione temporanea può concedere a mutuo a termini dell'art. 27 terzo capoverso della legge 25 giugno 1906, n. 255, possono essere aumentate in misura non superiore al 50 0/0.

In aggiunta ai contributi dovuti a termini dell'art. 13 della legge 21 luglio 1911, n. 907, lo Stato corrisponderà al predetto Istituto la metà delle semestralità occorrenti, per ammortizzare in 30 anni, al saggio di interesse del 3,75 0/0, la parte dei mutui corrispondente all'aumento predetto, oltre un decimo della metà delle semestralità stesse, per rivalere l'Istituto delle eventuali perdite.

A tale spesa sarà provveduto con l'assegnazione della somma all'uopo occorrente nel bilancio del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 4.

La sezione temporanea ha la facoltà di procurarsi i mezzi finanziari, che ancora possono occorrere per fare mutui fino al limite massimo di L. 23.000.000, stabilito nell'art. 9 della legge 21 luglio 1911, n. 907, non compresi in tale limite massimo gli aumenti di cui al precedente articolo, mediante cessione di annualità, o parte di esse, del contributo dello Stato.

Tali operazioni sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Le modalità di ogni operazione devono essere approvate dal Ministero di industria, commercio e lavoro.

Art. 5.

La Cassa dei depositi e prestititi, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e le Casse di risparmio ordinarie, compresa la Cassa di risparmio del Banco di Napoli, i Monti di pietà e le Società di assicurazione sono autorizzati a fare le operazioni, di cui nell'articolo precedente.

La sezione temporanea, con l'autorizzazione del Ministero di industria, commercio e lavoro, può cedere le annualità del contributo dello Stato anche a Istituti ordinari e cooperativi di credito.

Art. 6.

Il Ministero di industria, commercio e lavoro, può autorizzare la sezione temporanea a cedere le annualità del contributo dello Stato, ai sensi dell'art. 4, anche prima che essa abbia effettuato la vendita dei titoli assegnati al fondo di garanzia.

Fino a che detti titoli non siano venduti, la sezione temporanea potrà prendere su di essi anticipazioni passive.

Gli Istituti di emissione sono autorizzati a consentire tali anticipazioni a interesse di favore.

La vendita dei titoli deve essere preventivamente autorizzata

dal Ministero d'industria, commercio e lavoro d'accordo con quello del tesoro.

Art. 7.

Il penultimo comma dell'art. 4 della legge 21 luglio 1911, n. 907, è modificato come segue:

« Il presidente e i consiglieri, di cui alle lettere *e*) ed *f*) durano in carica tre anni. I consiglieri di cui alla lettera *f*), non sono rieleggibili, se non dopo un anno di intervallo.

Art. 8.

Al secondo e al terzo capoverso dell'art. 6 della legge 21 luglio 1911, n. 907, sono sostituiti i seguenti capoversi:

« Dopo che esse saranno state rigettate per l'anzidetta ragione, la Direzione, entro dieci giorni dall'adunanza del Consiglio, dovrà inviare le copie delle deliberazioni ai sindaci, perchè le notifichino agli interessati a mezzo dei messi comunali. Nell'atto di notifica si farà precisa richiesta dei documenti necessari, con avvertenza che tali documenti potranno essere esibiti entro 40 giorni dalla notifica suddetta.

Qualora i documenti richiesti pervengano all'Istituto entro il predetto termine la pratica sarà ripresentata al Comitato, in caso contrario cessa ogni effetto della domanda di mutuo presentata dall'interessato.

Nel caso che gli inviti a completare la documentazione delle domande, spediti dalla Direzione dell'Istituto, non pervengano agli interessati perchè deceduti, emigrati, sconosciuti od irreperibili; o qualora la notifica delle deliberazioni non possa aver luogo per qualsiasi ragione; ai fini della decadenza dovrà pubblicarsi nel giornale degli annunzi giudiziari della Provincia, un invito a completare la documentazione nel termine di 60 giorni, trascorsi i quali cesserà ogni effetto della domanda di mutuo ».

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 30 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 agosto 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Calice al Cornoviglio (Massa Carrara).

SIRE!

Da tempo l'Amministrazione del comune di Calice al Cornoviglio non funzionava regolarmente: la Giunta non riusciva a riunirsi in numero legale e recentemente il sindaco e tre assessori presentarono le dimissioni da consiglieri.

Il prefetto convocò d'ufficio il Consiglio per deliberare su tali dimissioni. e per ricostituire la Giunta; ma l'adunanza andò deserta essendovi intervenuti soltanto 8 consiglieri, 7 dei quali si dimisero seduta stante. E poichè altri due consiglieri erano deceduti, l'Amministrazione, da 20 consiglieri assegnati per legge, venne a trovarsi ridotta a soli 7 componenti. All'adunanza di seconda convocazione poi, non presenziò nessun consigliere.

In tale situazione, essendo necessario dare all'amministratore straordinario, che per incarico del prefetto regge temporaneamente il Comune, sufficienti poteri per porlo in grado di provvedere ai gravi e vitali problemi che la rappresentanza elettiva ha lasciato insoluti, si impone lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede, su conforme parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 luglio ultimo scorso, lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Calice al Cornoviglio, in provincia di Massa Carrara, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Gino Cappelletti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 30 agosto 1919:

Bernardi cav. di gran croce Paolo, ragioniere generale dello Stato è nominato presidente della Corte dei conti, con l'annuo stipendio di L. 18,500.

Con decreto Ministeriale del 30 agosto 1919:

Di Marco dott. Gino, segretario di 1ª classe, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, con l'annuo assegno di L. 2162,50 oltre L. 42,50 mensili nette di cui al decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, con decorrenza dal 1° settembre 1919

Alicandri-Ciufelli Achille, segretario di 1ª classe, stato collocato in aspettativa per motivi di salute per la durata di mesi tre a decorrere dal 1° aprile 1919, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 1919, per la durata di mesi tre.

Con decreto Reale del 4 settembre 1919:

Il gr. uff. Antonino Armelisasso, consigliere della Corte dei conti, è nominato presidente di sezione della Corte stessa con lo stipendio annuo di L. 15.300.

Con decreto Ministeriale del 6 settembre 1919:

Con effetto dal 1° luglio 1919 è aumentato del decimo sessennale (escluso l'aumento di L. 85 nette mensili di cui al decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973) lo stipendio dei sottoindicati impiegati della Corte dei conti:

Mannucci cav. avv. conte Silvio — De Carolis cav. avv. Achille — Ercolani cav. dott. Aurelio — Sorbilli cav. avv. Ismaele — Rinaldi cav. Luigi e Marello cav. Francesco, capi sezione di 1ª classe, da L. 7100 a L. 7810.

Pastore cav. uff. Fiorvisaggio, primo segretario di 1ª classe, da lire 5450 a L. 5995.

Turchi dott. Alfredo, segretario di 1ª classe, da L. 4325 a L. 4757,50.

Besozzi cav. Carlo — Mondini cav. Ercole, archivisti capi da L. 4900 a L. 5380 (aumento del 2° decimo sessennale).

Franceschi cav. Vittorio — Bandini cav. Leopoldo, archivisti capi, da L. 4900 a L. 5390.

Gargaruti Gaetano — Cangini Raffaello — Filippi Ruggero — Zipoli Tullio, archivisti di 1ª classe, da L. 4325 a L. 4900 (aumento del 2° decimo sessennale).

Lupato Francesco — Fontolan cav. uff. Giuseppe — Carminati Carlo — Cardinali Narciso — Correale Giovanni — Bindi Luigi — Sarri Ruggero — Bruna Fortunato, archivisti di 1ª classe, da L. 4325 a L. 4757,50.

Pane Giuseppe — La Monica Ferdinando — Spadafora Antonio — Gabrielli Sante — Gregori Luigi — Porcu Pietro — Cavallucci Enrico — Ferrarin Angelo — Condemi Alberto — Maravita Eduardo — Avagnina Alfonso — De Nuccio Pietro — Gulì Vincenzo — Nudi cav. Libero — Rossi Luigi — Brugiotti Vittore — Bevilacqua cav. Vincenzo — Palminiello Michele — Bonifazi Lamberto — Zipoli Amedeo — Bonesi cav. Giuseppe — Cesaretti Luigi, applicati di 1ª classe, da L. 3175 a L. 3492 50.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 17 ottobre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	[illegible]
3.50 % netto (1906)	85.08	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	91 80	—

Corso medio dei cambi

del giorno 17 ottobre 1919 (art. 39 Codice di commercio)

Parigi 116,89 — Londra 42,53 — Svizzera 180,83 — New York 10,15 — Oro 168,62

CONCORSI

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

SEGRETARIATO GENERALE

Bando di concorsi.

In applicazione del D. L. 2 ottobre 1919, numero 1794 e del decreto Ministeriale 10 ottobre 1919 (registrato alla Corte dei conti in data odierna):

1. È bandito concorso per tre posti di direttore capo di divisione di 2ª classe della categoria amministrativa coll'annuo stipendio di L. 9400.

Possono concorrere i direttori capi di divisione e i capi di sezione di categoria amministrativa, e i funzionari di grado corrispondente ai predetti per stipendio, di tutti i ruoli equiparati alla categoria prima, centrali e anche provinciali.

2. È bandito concorso per due posti di capo di sezione di 2ª classe della categoria amministrativa, coll'annuo stipendio di L. 7200.

Possono concorrere i capi di sezione amministrativi, i primi segretari, e i funzionari di grado parificato, di tutti i ruoli centrali e anche provinciali.

3. È bandito un concorso per cinque posti di primo segretario di 2ª classe della categoria amministrativa, con l'annuo stipendio di lire 6100.

Possono concorrere i primi segretari e i segretari, e i funzionari di grado corrispondente ai predetti per stipendio, di tutti i ruoli equiparati alla categoria prima, centrali e anche provinciali.

Uno dei posti è riservato per uno speciale competente in materia di demani comunali ed usi civici, e a questo possono concorrere, oltre i funzionari di cui al precedente paragrafo, anche persone estranee all'Amministrazione, purchè abbiano prestato servizio presso il Ministero per l'agricoltura con funzioni di concetto. Il vincitore del concorso sarà graduato insieme, per ordine di merito, coi vincitori degli altri posti.

4. È bandito concorso per quattordici posti di segretario di 4ª classe della categoria amministrativa.

Lo stipendio iniziale di ammissione è di annue L. 3800, ma trovansi vacanti posti di 1ª classe, con stipendio di L. 5525, di 2ª classe con stipendio di L. 4950, di 3ª classe con stipendio di L. 4375, i quali saranno occupati dai vincitori del concorso per ordine di esito, fino alla concorrenza della disponibilità per ciascuna classe.

A tredici di tali posti possono concorrere i segretari e i funzionari di grado parificato, di tutti i ruoli centrali e anche provinciali, i funzionari delle categorie di ragioneria e di ordine del Ministero per l'agricoltura, e gli avventizi dello stesso Ministero, assunti prima della guerra. All'altro anche persone estranee all'Amministrazione, purchè abbiano prestato servizio presso il Ministero per l'agricoltura con funzioni di concetto. Il vincitore del posto riservato sarà graduato insieme, per ordine di merito, coi vincitori degli altri posti.

I concorrenti debbono essere muniti di laurea universitaria o di titolo di studio parificato.

I concorrenti ai due posti di primo segretario e di segretario, riservati, come ai paragrafi 3 e 4, devono essere muniti di laurea in giurisprudenza.

Un quarto dei posti, complessivamente, di primo segretario e di segretario, messi a concorso, sarà preferibilmente assegnato a concorrenti muniti di laurea in ingegneria e un'altro quarto a laureati in agraria.

5. È bandito concorso per un posto di ispettore superiore di 2ª classe, nel ruolo dell'Ispettorato tecnico dell'agricoltura, con l'annuo stipendio di L. 9400

Possono concorrere i funzionari dei ruoli tecnici centrali e provinciali, e gli estranei all'Amministrazione di Stato, che abbiano speciale competenza nei servizi della pesca. È prescritta la laurea in scienze agrarie o in zooiatria.

6. È bandito concorso per un posto di ispettore capo di 2ª classe, nel ruolo dell'Ispettorato tecnico dell'agricoltura, coll'annuo stipendio di L 7200.

Possono concorrere i funzionari dei ruoli tecnici centrali e provinciali, e persone estranee all'Amministrazione di Stato che abbiano speciale competenza di statistica agraria. È prescritta la laurea in scienze agrarie, o in matematica o in giurisprudenza, o di una scuola superiore di commercio.

7. È bandito concorso per tre posti di vice-ispettore di 2ª classe nel ruolo dell'Ispettorato tecnico dell'agricoltura, coll'annuo stipendio di L. 4950.

Possono concorrere funzionari appartenenti a ruoli di prima categoria o equiparati delle Amministrazioni di Stato, centrali e provinciali, di grado uguale o inferiore a quello corrispondente al posto messo a concorso, e anche persone non appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato, se siano in servizio presso il Ministero per l'agricoltura.

È prescritta la laurea in ingegneria, in scienze agrarie, in scienze naturali o in zooiatria.

Quegli che risulterà primo in ordine di merito conseguirà la promozione alla 1ª classe (stipendio L. 5525), cui appartiene uno dei tre posti di cui al presente concorso.

8. E' bandito concorso per sette posti di ragioniere di 4ª classe. Lo stipendio iniziale di ammissione è di L. 3800, ma trovansi vacanti posti di 2ª classe, con stipendio di L. 4950, e di 3ª classe, con stipendio di L. 4375, i quali saranno occupati dai vincitori del concorso, per ordine di esito, fino alla concorrenza della disponibilità per ciascuna classe.

Possono concorrere i ragionieri e i funzionari di grado parificato, di tutti i ruoli centrali e anche provinciali, i funzionari della categoria di ordine del Ministero per l'agricoltura, e gli avventizi dello stesso Ministero, assunti prima della guerra, i quali siano muniti della licenza di Istituto tecnico, di Liceo o di Istituto parificato.

Gli stipendi suindicati, per ciascun posto, comprendono l'aumento concesso col decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 e l'acconto provvisorio accordato col decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973; ma non la indennità temporanea per caro viveri.

I posti che risulteranno eventualmente vacanti, in qualsiasi grado e categoria, in conseguenza dei concorsi di cui al presente avviso, potranno essere conferiti ai concorrenti dichiarati idonei, nell'ordine della graduatoria di merito.

Per l'ammissione ai concorsi di cui sopra si prescinde dal requisito del limite massimo di età.

Le domande per l'ammissione ai concorsi, di cui al presente avviso, debbono pervenire al Ministero per l'agricoltura (Segretariato generale) entro otto giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, in carta legale da L. 2, accompagnate dai certificati attestanti il possesso dei requisiti richiesti per ciascun concorso, e, per gli avventizi, i comandati e gli assimilati, quando non li abbiano già depositati presso il Ministero, e per gli estranei all'Amministrazione, dai documenti di cui all'articolo 3, della legge, testo unico, 22 novembre 1908, n. 693, art. 3, del suo regolamento (R. decreto 24 novembre 1908, n. 756).

I concorrenti potranno allegarvi quei titoli che ritengano di loro interesse presentare.

Qualora intendano di partecipare a più concorsi dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda, indicando i singoli posti.

Roma, 18 ottobre 1919.

Il ministro: VISOCCHI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto l'art. 14 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1794;

Decreta:

Art. 1.

I concorsi ai posti che risulteranno vacanti a termini degli articoli 3 e 4 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1794, nei ruoli amministrativi e di ragioneria dell'Amministrazione centrale dell'agricoltura saranno banditi mediante avvisi da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Le domande per partecipare ai concorsi dovranno presentarsi al Ministero di agricoltura entro otto giorni dalla pubblicazione dell'avviso e saranno corredate dei documenti che l'avviso stesso indicherà.

Art. 2.

Ai concorsi di cui all'art. 3 del citato R decreto potranno partecipare, ferme le altre condizioni nell'articolo stesso previste:

1° i funzionari appartenenti a ruoli di prima categoria o equiparati delle altre Amministrazioni centrali dello Stato ovvero delle Amministrazioni provinciali;

2° i funzionari dei ruoli provinciali dipendenti dal Ministero di agricoltura;

3° i funzionari del ruolo amministrativo del Ministero stesso.

Per un posto di primo segretario, da adibirsi ai servizi dei demani comunali e degli usi civici, e per un posto di segretario, sarà bandito speciale concorso, al quale potranno partecipare estranei alla Amministrazione, forniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano prestato servizio presso il Ministero di agricoltura con funzioni di concetto.

Art. 3.

L'esame e la valutazione comparativa dei titoli dei concorrenti sarà affidato ad una Commissione, nominata dal ministro di agricoltura, e composta di un consigliere di Stato, presidente, di due direttori generali del Ministero, del capo della divisione personale e di un funzionario appartenente ad altra Amministrazione dello Stato, di grado non inferiore a capo divisione.

Saranno titoli di preferenza nei concorsi i servizi resi presso l'Amministrazione dell'agricoltura e le pubblicazioni e gli incarichi dai quali risulti la conoscenza di tali servizi.

A parità di classifica avranno la precedenza i mutilati, invalidi e feriti di guerra, i decorati al valor militare.

Art. 4

Il giudizio dei concorsi per posti di segretario dell'ultima classe di cui all'art. 4 del citato R. decreto sarà affidato alla stessa Commissione indicata nel precedente articolo.

Il giudizio dei concorsi per posti di ragioniere dell'ultima classe sarà affidato ad una Commissione, nominata dal ministro di agricoltura, e composta di un consigliere della Corte dei conti, presidente, del direttore capo di ragioneria e di due direttori capi divisione del Ministero e di un capo ragioniere di altra Amministrazione centrale dello Stato.

Art. 5.

Nel conferimento dei posti di risulta di cui all'art. 5 del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1794, avranno la preferenza gli ufficiali d'ordine e di scrittura di classe transitoria del Ministero di agricoltura, i quali siano dal Consiglio di amministrazione ritenuti meritevoli del passaggio in ruolo.

I rimanenti posti saranno conferiti in ragione di non oltre un terzo ad invalidi di guerra in possesso dei prescritti titoli di studio e della necessaria idoneità fisica.

Per la parte residuale ad avventizi, avventizie o assimilati di cui alla lettera *c*) dell'art. 5 del Regio decreto sopra citato, i quali dimostrino l'idoneità ai servizi di archivio e di ordine in genere.

L'accertamento dei requisiti di cui sopra sarà demandato al giudizio di una Commissione nominata dal ministro e composta del capo del personale, di un funzionario amministrativo di grado non inferiore a capo sezione e di un archivista capo.

La Commissione nel procedere alla graduatoria degli idonei terrà inoltre, conto dei titoli di studio degli aspiranti e delle note informative di ciascuno e dei servizi prestati presso il Ministero del l'agricoltura.

A parità di classificazione sarà titolo di preferenza per l'ammissione l'aver partecipato alla campagna di guerra come combattente e per le donne l'esser vedova o parente in primo o secondo grado di militare morto in guerra.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione del Ministero, nell'esprimere suo giudizio sulle nomine di cui al precedente articolo, procede alla graduatoria generale per le singole categorie.

Gli invalidi di guerra saranno alternati con gli avventizi e donne verranno graduate successivamente.

Art. 7.

Per l'ammissione ai concorsi di cui ai precedenti articoli e per le nomine ai posti d'ordine di risulta si prescinde dal requisito del limite massimo di età.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 10 ottobre 1919.

Il ministro: VISOCCHI.

IL MINISTRO DELLA MARINA
DI CONCERTO CON QUELLO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili ed il regolamento generale per la sua applicazione, approvati con i RR. decreti 22 e 24 novembre 1908, nn. 693 e 756;

Visto il regolamento per gli impiegati dell'Amministrazione centrale della marina, approvato col R. decreto 12 agosto 1912, n. 941, e 4 agosto 1913, n. 1060, che lo modifica;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 aprile 1919, n. 670, che fissa i ruoli organici dell'Amministrazione centrale della R. marina;

Visto il R. decreto 18 settembre 1919;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli a 12 posti di segretario di 4ª classe nell'Amministrazione centrale della R. marina con lo stipendio annuo di L. 3300 (ivi compresi gli aumenti di cui ai decreti Luogotenenziali n. 107, in data 10 febbraio 1918, e n. 973, del 19 giugno 1919) e le indennità che attualmente sono corrisposte ai segretari di 4ª classe nel ruolo organico del personale dell'Amministrazione medesima.

Art. 2.

A tale concorso saranno ammessi i cittadini italiani provvisti della laurea in giurisprudenza, conseguita in una delle Università dello Stato, o del diploma finale della Scuola di scienze sociali di Firenze. Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Tutti i candidati, alla data della pubblicazione del bando di concorso, dovranno aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 35 anni.

Art. 3.

Nel predetto concorso costituiranno titoli di merito:

a) la maggior gravità delle lesioni che causarono l'invalidità per gli invalidi di guerra;

b) le medaglie al valore ed altre ricompense ottenute in riconoscimento di speciali azioni di merito compiute durante la guerra;

c) la durata del servizio militare prestato;

d) la migliore votazione riportata negli esami speciali ed in quelli di laurea;

e) le pubblicazioni in materie giuridiche, specialmente amministrative;

f) gli impieghi già lodevolmente coperti presso pubbliche amministrazioni, banche, enti locali, consorzi, associazioni professionali legalmente riconosciute, ecc.;

g) tutte le altre eventuali forme di attività intellettuale e professionale che possano concorrere a meglio far valutare i concorrenti in un giudizio comparativo.

A parità di merito i concorrenti avranno diritto a preferenza nel seguente ordine:

1° invalidi di guerra;

2° orfani di morti in guerra;

3° ufficiali dei corpi della R. marina in servizio attivo permanente ed impiegati di ruolo dell'Amministrazione marittima;

4° ufficiali di complemento della R. marina;

5° candidati dichiarati idonei in precedenti concorsi per posti di segretario nell'Amministrazione centrale della R. marina;

6° altri candidati.

Art. 4.

Le domande in carta da bollo da L. 2, stese di pugno degli aspiranti, da essi sottoscritte, con la indicazione della loro residenza, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione dei personali civili) non più tardi del 30 novembre 1919, per via gerarchica, quelle di cui ai numeri 3 e 4 del precedente articolo, direttamente tutte le altre.

Art. 5.

Ciascun candidato dovrà unire alla domanda i seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale;

b) certificato del sindaco del Comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale), od atto di notorietà dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Sono equiparati a cittadini dello Stato, agli effetti del presente concorso, i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

c) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto:

d) certificato di buona condotta, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto o sottoprefetto;

e) certificato medico, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato ha l'attitudine fisica all'impiego cui aspira;

f) foglio di congedo o licenza illimitata o certificato di esito di leva, ovvero certificato attestante l'attuale posizione militare del candidato;

g) diploma originale di laurea in giurisprudenza, rilasciato da una Università dello Stato, o diploma della Scuola di scienze sociali di Firenze;

h) certificato della segreteria della Università o della Scuola di scienze sociali di Firenze, dal quale risultino i punti ottenuti nei singoli esami speciali ed in quello finale di laurea.

Art. 6.

Gli invalidi di guerra, perchè venga riconosciuto tale loro titolo dovranno inoltre presentare una dichiarazione della competente autorità, attestante la loro invalidità e la categoria di pensione loro assegnata.

Parimenti gli orfani di morti in guerra, per comprovare detto titolo, dovranno anche produrre una dichiarazione della competente autorità militare, dalla quale risulti che il padre apparteneva a comandi o servizi dell'esercito operante ed è morto in combattimento o in seguito a ferite, malattie o lesioni organiche riportate in servizio ed a causa di servizio, in zona di guerra.

Gli ufficiali della R. marina, sia in servizio attivo permanente che di complemento, e gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione marittima non sono tenuti a produrre tutti i documenti indicati nel precedente articolo, ma solo quelli di cui alle lettere *a*), *g*) e *h*), e inoltre un loro estratto matricolare compilato per gli ufficiali dal comando in capo del dipartimento militare marittimo di ascrizione, e, per gli impiegati, dall'autorità che è incaricata della tenuta delle loro matricole.

Art. 7.

Il possesso e la importanza dei titoli di merito debbono essere provati dai candidati con regolari documenti ufficiali, in aggiunta a quelli già indicati nei precedenti articoli, sempre quando essi non risultino da questi ultimi documenti.

I candidati, in ogni caso, enumereranno nelle domande di ammissione al concorso tutti i titoli prodotti, aggiungendo nel testo delle domande stesse le altre indicazioni che ritengano possano essere loro utili nel giudizio di merito comparativo al quale dovranno essere sottoposti.

Art. 8.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso. Indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di assumere informazioni sulla condotta degli aspiranti e di escludere dal concorso coloro che dalle notizie avute non risultassero meritevoli.

Art. 9.

L'esame dei titoli degli aspiranti sarà fatto da una Commissione costituita come appresso:

1° un consigliere di Stato, presidente;

2° un consigliere della Corte dei conti, membro;

3° il direttore generale dei personali civili e degli affari generali, id.;

4° un capitano di vascello, id.;
5° un capo divisione della carriera amministrativa, id.;
6° un capo sezione della carriera amministrativa, id.;
7° un capo sezione della carriera amministrativa, segretario.

Art. 10.

Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso avrà luogo nell'ordine risultante dalla graduatoria, dopo tre mesi di esperimento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione. Essi, durante il periodo di esperimento, avranno diritto alle stesse competenze stabilite pei segretari di 4ª classe.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 15 ottobre 1919.

Il ministro della marina: SECHI.
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

In onore dei delegati delle Potenze alleate. — Ieri, dal Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, venne offerta, in Roma, una colazione d'onore ai delegati delle potenze alleate, intervenuti alla terza Conferenza per gli invalidi di guerra, che chiuse l'altrieri i suoi lavori.

Siedevano alla tavola di onore i ministri della guerra, della marina e del tesoro: i sottosegretari Di Saluzzo, Soleri e Sforza; i capi delle missioni estere; il sindaco senatore Apolloni e il presidente della Croce rossa, senatore Ciraolo.

S. E. Di Saluzzo, sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, salutò gli ospiti a nome del Governo, acclamando alla nuova Federazione fra le associazioni degli invalidi di guerra.

Risposero inneggiando all'Italia, i rappresentanti del Belgio, del Canadà, dell'Inghilterra, della Francia, del Giappone, della Rumenia e della Serbia.

Parlarono pure, applauditi il prof. Galeazzi e il capitano Dell'Ara.

Nel pomeriggio ebbe luogo un secondo ricevimento in Campidoglio, al quale, con felice pensiero del sindaco, vennero invitati circa 300 mutilati di guerra. Vennero pronunziati discorsi dal sindaco Apolloni, da S. E. il ministro della guerra e dalla prof. Mondolfo, accolti da evviva e da calorosi applausi.

All'on. Luzzatti venne, ieri, inviato da Varsavia il seguente telegramma:

« In Varsavia si è oggi costituita una Società polacca per lo sviluppo dei rapporti economico-finanziari tra il vostro paese e la Polonia, che i promotori intitolano con un nome bene augurante all'Italia.

Abbiamo l'onore d'acclamare voi primo rappresentante dell'economia del vostro paese come nostro presidente onorario, felici di poter testimoniare la nostra devozione e sicuri che il vostro patronato faciliterà il compito assunto per una più stretta e cordiale unione fra i due paesi ».

Il presidente: *Alessandro Lednicki* ».

A Leonardo da Vinci. — Un telegramma da Bruxelles reca che la sezione delle Belle arti della R. Accademia del Belgio ha dedicato la seduta di ieri l'altro alla commemorazione del quarto centenario della morte di Leonardo da Vinci.

Assisteva alla seduta l'ambasciatore d'Italia a Bruxelles, principe Ruspoli.

La seduta fu interessantissima.

Fernando Khnopff lesse un elogio di Leonardo.

La sezione inviò a S. M il Re d'Italia un telegramma, nel quale si dichiara felice, onorando la memoria di questo grande genio, di poter dare un attestato di simpatia alla nobile nazione italiana, amica ed alleata del Belgio, e nello stesso tempo offre rispettoso omaggio al Sovrano che ha accordato sempre alle scienze e alle arti l'interessamento più vivo e più illuminato.

TELEGRAMMI " STEFANI "

WASHINGTON, 16. — L'emendamento Lodge relativo allo Sciangtung, è stato respinto dal Senato con 55 voti contrari e 35 favorevoli.

Quattordici senatori repubblicani hanno votato contro l'emendamento e tre democratici hanno votato in favore. Sei senatori erano assenti.

HELSINGFORS, 17. — Secondo voci non ancora confermate, la flotta inglese sarebbe entrata nel porto di Cronstadt.

Così pure non sono ancora confermate le voci dello sgombero di Cronstadt e di Pietrogrado.

PARIGI, 17. — L'on. Tittoni si è recato oggi al Ministero della guerra ove ha conferito con Clémenceau.

Clémenceau ha ricevuto poi il maresciallo Pétain.

PARIGI, 17. — Si ha da Vienna che il Governo austriaco ha fatto pubblicare un comunicato col quale sconfessa la propaganda fatta a favore dell'unione del Tirolo settentrionale all'Impero germanico.

WASHINGTON, 17. — La Camera ha approvato con grande maggioranza di voti la legge relativa alla continuazione delle restrizioni concernenti il rilascio dei passaporti ad una certa categoria di cittadini stranieri.

LONDRA, 17. — Un radiotelegramma di fonte bolscevica annuncia in tono indignato che il plebiscito degli operai di Mosca si è pronunciato contro il *Soviet* ed a favore dell'ammiraglio Kolciak.

Il Consiglio dei commissari del popolo ha pubblicato un decreto che dichiara Kolciak ed il suo Consiglio dei ministri fuori della legge e che ordina l'arresto immediato di tutti i suoi rappresentanti e di tutti gli alleati attualmente in Siberia.

BASILEA, 17. — Si ha da Vienna: Un progetto di legge presentato ieri dal governo stabilisce che i paesi tedeschi, nei confini assegnati dal trattato di Saint Germain, formano una repubblica democratica, sotto il nome di repubblica dell'Austria.

Tutti i poteri pubblici nella repubblica ripetono la loro origine dal popolo che li concede.

La lingua dello Stato è la lingua tedesca, senza pregiudizio dei diritti accordati alle minoranze linguistiche.

Contemporaneamente sono abrogati la legge 12 marzo 1918 sulla forma dello Stato e gli articoli della legge 12 novembre 1912 in base ai quali l'Austria costituiva parte organica dell'Impero germanico.

WASHINGTON, 17. — Wilson ha passato una giornata soddisfacente. Lo stato del presidente è tale che il suo segretario ha potuto riferirgli il risultato del voto del Senato circa la questione dello Chantung.

ZURIGO, 17. — Si ha da Berlino: Nella risposta alla nota della Intesa, riguardante lo sgombero delle regioni baltiche, il governo tedesco dichiara che si è sforzato con tutta la buona volontà desiderabile di eseguire il ritiro delle truppe tedesche, domandato dalla nota dell'Intesa.

La nota aggiunge che il governo ha impiegato tutti i mezzi a sua disposizione per domare la resistenza delle truppe e che finalmente ha sospeso il servizio degli approvvigionamenti.

BASILEA, 17. — Si ha da Vienna: La Commissione che esamina il trattato di pace ha approvato senza discussione il progetto presentato dal governo.

I membri della Commissione hanno preso accordi perchè l'assemblea nazionale approvi il trattato stesso senza lunghe discussioni.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.